



**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE
LA CUSTODIA DEI CANI**

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Richiamati:

- la Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento dell'11.02.2009;
- l'articolo 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC;
- gli articoli 75, 129, 130, 131, 145, 149, 162 del Regolamento organico comunale;

decide

con risoluzione municipale n. 845/2014 del 28 aprile 2014, quanto segue:

1. La presente ordinanza disciplina la modalità di gestione dei cani sul territorio giurisdizionale del comune e del relativo prelievo della tassa. **Campo di applicazione**
2. ¹Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni. **Responsabilità**
3. ¹È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali. **Disposizioni generali**

²Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

³I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

⁴Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

4. ¹Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali. **Aree di svago e di sfogo**
- ²I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali., in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.
5. ¹Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario. **Norme igienico-sanitarie**
- ²Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.
- ³Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.
- ⁴Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.
6. ¹I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata. **Cani incustoditi**
- ²In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.
7. ¹Secondo l'art. 4 L. sui cani è stabilita la tassa di CHF 90.— per cane¹. **Tassa**

¹ Modificato RM 1070/2026

8. ¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa **Sanzioni** prevista dall'art. 21 L. sui cani.
- ²Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:
- inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati ANIS;
 - mancata frequenza ai corsi prescritti;
 - la mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta;
 - il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
 - la fuga del cane;
 - il mancato uso della museruola;
 - la mancata raccolta degli escrementi;
 - il disturbo della quiete;
 - la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
 - l'accesso alle aree vietate.
- ³L'importo minimo della multa per le infrazioni relative alla mancata raccolta degli escrementi è di CHF 250.—.
- ⁴Riservata l'applicazione di cui al cpv. 1, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.
9. Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia. **Disposizioni finali**
10. È abrogata l'Ordinanza municipale sui cani dell'8 febbraio 2010. **Disposizioni abrogative**
11. Art. 7: dal 26 febbraio 2026 al 27 marzo 2026. **Pubblicazione**
12. La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona durante il periodo di pubblicazione di cui all'art. 11. **Contestazione dell'ordinanza municipale**
13. La modifica dell'art. 7 entra in vigore all'1 gennaio 2026. **Entrata in vigore**